

Verona, 07 Novembre 2019

# FOCUS

**- Fusioni e scissioni -  
casi in cui è ammessa l'esenzione dalla redazione della  
situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c.**

DISCLAIMER: Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA SI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il "titolare" del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a [studiorighini@studiorighini.it](mailto:studiorighini@studiorighini.it)

La massima n. 180 pubblicata dal Consiglio Notarile di Milano, consente di tornare ad analizzare la questione relativa all'esonazione, *ex art. 2501-quater c.c.*, dalla redazione della situazione patrimoniale aggiornata nel caso di fusioni per incorporazione di società interamente possedute e per tutte quelle fattispecie di fusioni e di scissioni ad esse riconducibili, *ivi* comprese quelle definite dallo Studio Impresa n. 204-2009/I.

### **Premessa**

Al fine di tutelare gli interessi dei soci e per assicurare una trasparente informativa alle compagini sociali coinvolte, nelle disposizioni relative alla procedura ordinaria di fusione, il Legislatore ha introdotto l'art. 2501-*quater* c.c., il quale, al comma 1, prevede l'obbligo di redigere una situazione patrimoniale aggiornata delle società coinvolte nell'operazione aggregativa. Detta situazione patrimoniale, redatta secondo principi analoghi a quelli previsti per la redazione del bilancio d'esercizio, deve essere predisposta dall'organo amministrativo, anche se non è reputata necessaria la sua approvazione da parte delle rispettive assemblee dei soci. Con riferimento ai termini temporali per la redazione della stessa, essa deve riferirsi ad una data non antecedente ai 120 giorni rispetto al momento in cui è avvenuto il deposito del progetto di fusione presso le sedi delle società, o dal momento in cui lo stesso è stato pubblicato nei rispettivi siti Internet. Tuttavia è da rilevare che, sia per le società con capitale suddiviso in azioni e sia per le società con capitale non suddiviso in azioni, è possibile sostituire la situazione *ex art. 2501-quater* avvalendosi del bilancio dell'ultimo esercizio, il quale, in questo caso, dovrà essere stato preventivamente approvato dalle rispettive assemblee dei soci delle società coinvolte, purché lo stesso sia stato chiuso entro, e non oltre, i sei mesi antecedenti al giorno di deposito del progetto di fusione (come sopra indicato): nondimeno, nel caso in cui l'intervallo temporale lo permetta, gli amministratori dovranno comunque assicurarsi che lo stesso sia coerente con la realtà e che, durante la gestione, non siano intervenuti atti degni di particolare informativa tali da poter compromettere l'utilizzo dello stesso.

### **La Massima n. 180 del 9 luglio 2019 pubblicata dal Consiglio Notarile di Milano**

Come definito pocanzi, la procedura ordinaria di fusione, in considerazione delle variegate composizioni che contraddistinguono le compagini sociali delle società coinvolte nell'operazione, prevede una maggiore informativa al fine di tutelare gli interessi di tutti i soci coinvolti nell'operazione.

Coerentemente a tale *ratio legis*, il Legislatore ha ritenuto non necessario estendere queste accortezze tutelative nei casi di fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento. Nello specifico, in riferimento a tale fattispecie, la specifica regolamentazione codicistica è stata apportata dal D.Lgs. n. 6/2003, il quale ha introdotto la disposizione di cui all'art 2505-*bis* (*Incorporazione di società possedute al novanta per cento*). La disposizione codicistica richiamata definisce che, nel rispetto di determinate condizioni, è

possibile disapplicare le previsioni di cui agli artt. 2501-*quater* (Situazione patrimoniale), 2501-*quinquies* (Relazione dell'organo amministrativo), 2501-*sexies* (Relazione degli esperti) e 2501-*septies* (Deposito di atti) c.c.. Tuttavia è da precisare che, affinché possa essere ammessa la non predisposizione della situazione patrimoniale, è necessario che gli amministratori concedano agli altri soci della società incorporata – corrispondenti al restante dieci per cento del capitale sociale incorporato – il diritto di far acquistare le proprie azioni, o quote, dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Se il Legislatore, stante la limitata necessità di tutelare gli interessi dei soci, e con l'intento di snellire l'iter procedurale per l'attuazione dell'operazione di fusione, ha introdotto specifiche disposizioni agevolative per le fusioni per incorporazione di società possedute al novanta per cento, ci si aspetterebbe che, anche per le fusioni per incorporazione di società possedute al cento per cento, a maggior ragione, abbia previsto simili condizioni agevolative.

Invero, coerentemente, in parte, è così.

Difatti, le anzidette semplificazioni sono tutte applicabili anche nell'ipotesi di cui all'art. 2505 (Incorporazione di società internamente possedute), meno quella che prevede la dispensa di redazione della situazione patrimoniale *ex art.* 2501-*quater*. Ed è proprio questa mancanza di previsione d'esenzione oggetto della Massima suddetta. Nel corso della propria analisi, la Commissione Notarile Meneghina ha innanzitutto indagato quali potessero essere le intenzioni originarie del Legislatore sottostanti l'introduzione dell'obbligo di redazione della situazione patrimoniale in parola. Come già accennato, il Consiglio Notarile ha ritenuto che detto adempimento fu introdotto essenzialmente al fine di tutelare gli interessi dei soci e dei titolari di strumenti finanziari con diritto di voto e non come strumento teso a tutelare l'interesse dei creditori sociali e dei terzi in genere.

Conseguentemente, i notai milanesi hanno ritenuto ammissibile l'estensione dell'applicabilità di esonero di redazione della situazione patrimoniale aggiornata *ex art.* 2501-*quater* anche ad ulteriori fattispecie rispetto a quella civilisticamente prevista (d'incorporazione di società possedute al novanta per cento), definendo che la medesima esenzione «*si applica anche al caso di incorporazione di società possedute al cento per cento e alle altre fattispecie di fusione e scissione riconducibili all'art. 2505 c.c., pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso*».

In considerazione di quanto sopra esposto, pur in mancanza di un'espressa previsione normativa, l'esenzione dall'obbligo di redazione della situazione patrimoniale prescritta dall'art. 2501-*quater* c.c., è ritenuta applicabile nelle ipotesi di:

- a) fusione o scissione fra società nelle quali una possiede l'altra in misura non inferiore al novanta per cento, per esplicita previsione normativa *ex art.* 2505-*bis* c.c. ed art. 2506-*ter*, comma 3, c.c. e nel rispetto della condizione secondo la quale alla minoranza interna della società deve essere offerta l'*exit* a valore di recesso;
- b) scissione mediante la costituzione di una o più nuove società beneficiarie con attribuzione delle azioni o delle quote secondo il criterio proporzionale;
- c) fusione per incorporazione di società interamente possedute;
- d) scissione di società a favore di beneficiaria che la possiede interamente;
- e) tutti quei casi rientranti nella procedura semplificata di fusione definiti nello Studio di Impresa n. 204-2009/I, "La fusione cd. semplificata di cui all'art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma" del Consiglio Nazionale del Notariato.

Da ultimo, per completezza, si precisa che, la situazione patrimoniale *ex art.* 2501-*quater* co. 1 c.c. non è richiesta se, all'unanimità, tutti i soci ed i possessori di strumenti finanziari che attribuiscono diritto di

voto in una delle società partecipanti alla fusione vi rinunciano. Tuttavia, si rileva che tale possibilità, introdotta dal D.Lgs. n. 123/2012, è portatrice di notevoli perplessità soprattutto in quei casi contraddistinti da società aventi compagini sociali totalmente differenti, in quanto, esercitando tale diritto, verrebbero a mancare le basi per la determinazione del valore economico di ciascuna delle società partecipanti all'operazione aggregativa e, quindi, verrebbero meno le informazioni per la determinazione del rapporto di cambio.

**Lo Studio Impresa n. 204-2009/I “La fusione cd. semplificata di cui all’art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma”**


Come già evidenziato nei casi di cui sopra (a); b); c); d); e)), il Legislatore consente di avvalersi di talune semplificazioni procedurali volte ad accelerare l’iter di attuazione dell’operazione straordinaria posta in essere. Queste semplificazioni consistono sostanzialmente nella possibilità di:

- a) non prevedere nel progetto di fusione le informazioni richieste dall’art. 2501-ter n. 3, 4 e 5 c.c.;
- b) omettere la Relazione accompagnatoria degli amministratori, ex art. 2501-quinques c.c.;
- c) omettere la Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote ex art. 2501-sexies c.c.;
- d) applicare le disposizioni di cui all’art. 2505-quater nel caso in cui all’operazioni non partecipino società con capitale rappresentato da azioni.

Con lo Studio Impresa n. 204-2009/I, il Consiglio Nazionale del Notariato ha individuato i principali casi ove, stante l’assenza o la determinabilità secondo criteri meramente aritmetici del rapporto di cambio e l’inutilità degli altri elementi informativi previsti nel procedimento ordinario – *ivi* compresa, quindi, anche la situazione patrimoniale ex art. 2501-quater comma 1 c.c. – sia possibile applicare le semplificazioni procedurali previste dall’art. 2505 c.c. per la fusione per incorporazione di società interamente possedute.


Di seguito si descrivono i casi in cui una fusione rientra, in via estensiva, nell’ambito di applicazione della procedura semplificata ai sensi dell’art. 2505 c.c.:

- i. Fusione per incorporazione di una società interamente posseduta dall’incorporante:




- ii. Fusione per incorporazione (o propria) tra due o più società interamente possedute da un’unico stesso

socio:



- iii. Fusione per incorporazione (o propria) tra due o più società possedute dagli stessi soci nelle medesime proporzioni e con identità di diritti:




- iv. Fusione in cui l'incorporante possiede una parte del capitale dell'Incorporanda e la residua parte del


capitale stesso è posseduta dagli stessi soci dell'incorporante nelle medesime proporzioni e con identità di diritti:



v. Fusione inversa ove la società incorporata detiene l'intero capitale della società incorporante:




vi. Fusione per incorporazione di tre o più società possedute l'una dall'altra "a cascata" o a "cannocchiale":




vii. Fusione di due o più società, una delle quali interamente posseduta da una terza, e l'altra posseduta


in parte da quest'ultima e per la restante parte dalla prima:



viii. Fusione propria da parte di due società una delle quali possiede l'intero capitale dell'altra:




ix. Fusione per incorporazione (o propria) tra due società delle quali una detiene parte delle azioni dell'altra, mentre le altre azioni sono detenute in portafoglio dalla stessa Incorporata:




x. Fusione per incorporazione in cui la società incorporante con unico socio detiene una partecipazione in entrambe le società incorporande, mentre la restante partecipazione in ciascuna di esse è detenuta

dall'altra società incorporata in modo incrociato:



xi. Fusione inversa a “cascata”:



I Professionisti dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento.

Per il Dipartimento di Company Law e Operazioni Straordinarie  
Matteo Tambalo e Amedeo Cesaro